Tribunale Ordinario di Venezia

III sezione civile

Il Giudice. On. dott.ssa Sandra Passadore

nel procedimento promosso da rappresentato e difeso dall'avv. FABRIZIO IPPOLITO D'AVINO, come in atti,

contro

MINISTERO DELL'INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI VERONA – SEZ. DI PADOVA,

all'esito della discussione orale dell'udienza del 22.06.2018 ad ore 15:15 ha pronunciato la seguente

ordinanza

1) Ritenuto che:

il sig. nato in Mali il ha impugnato il provvedimento del reso dal Ministero dell'Interno - Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Verona – sez. di Padova ed ha chiesto il riconoscimento in via principale il riconoscimento della protezione sussidiaria ed in via subordinata il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari;

con il provvedimento oggi impugnato la domanda svolta è stata rigettata sul rilievo che le dichiarazioni rese in sede di audizione hanno delineato una vicenda lacunosa e pertanto non credibile. Le dichiarazioni ree apparivano generiche e sommarie, risultando inverosimile

il ricorrente quest'oggi lamenta che qualora tornasse in Mali, teme di essere ucciso o imprigionato;

2) Rilevato che:

quanto alla domanda principale diretta al riconoscimento della protezione sussidiaria, tale misura è consentita in presenza di un danno grave ricorrente nelle sole ipotesi tassativamente indicate dall'art.14 del D. Lgs. 251/2007, ossia

a) di condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;

b) la tortura a altra forma di trattamento inumano o degradante;

c) la minaccia grave ed individuale alla vita della persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno od internazionale;

tenuto conto della non applicazione del principio dispositivo in tali controversie e dell'obbligo di cooperazione dell'autorità giudiziaria nell'accertamento dei fatti rilevanti ai fini del giudizio (cfr. Cass. sez. un., 17-11-2008, n. 27310), occorre la verifica della situazione del paese dove dovrebbe essere disposto il rientro (cfr. Cass. ord. 17576/2010), nel concreto caso in esame, è ben possibile attribuire al Paese di provenienza del ricorrente, ovvero il Mali, la qualifica di elevato grado di instabilità diffusa tanto nelle regioni del nord quanto del sud, in quanto il sito www.internazionale.it riporta che <<*Gli attentati di Bamako mostrano che i combattimenti in Mali continuano anche a due anni dall'intervento francese. Nel nord del Mali sono ancora presenti una miriade di gruppi armati e da qualche tempo il problema del jihadismo sembra diffondersi verso sud.*>> ed il Report pubblicato da refworld nel febbraio 2016 conferma che << *le atrocità da parte di gruppi armati islamici in Mali e le risposte abusive da parte delle forze di sicurezza del Mali si sono diffuse a sud nel corso dell'anno passato , inghiottendo più civili nel conflitto , Human Rights Watch ha detto oggi che gruppi islamici hanno minacciato , violentato e ucciso civili . Le forze di sicurezza del Mali hanno effettuato operazioni militari che hanno portato alla detenzione arbitraria e alla tortura . Entrambe le parti hanno commesso abusi fin dall'inizio del 2016*>>. (*Atrocities by Islamist armed groups in Mali and abusive responses by Malian security forces have spread south in the past year, engulfing more civilians in the conflict, Human Rights Watch said today. Islamist groups have*

threatened, raped and killed civilians. Malian security forces have carried out military operations that have resulted in arbitrary detention and torture. Both sides have committed abuses since the start of 2016, http://www.refworld.org/publisher,HRW,,MLI,56cacd924,0.html).

Le spese di lite devono essere compensate in considerazione della peculiarità della vicenda;

P.Q.M.

Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, così dispone:

1) accerta e dichiara il diritto del ricorrente alla protezione sussidiaria;

2) rigetta nel resto;

2) compensa le spese di lite;

Si comunichi

Venezia, li 22.06.2018

Il Giudice.On.
Dott.ssa Sandra Passadore

TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
DEPOSITATO
13 LUG. 2018
L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Dott.ssa Marisa PARIS